



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 26 gennaio 2012

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

**Ai Coordinatori Area Ambiente ed
Energia**

Loro sedi

Prot.n. 4345.11/2011 VF

Oggetto: Decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012, misure urgenti in materia ambientale – Commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente.

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012 il **decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012** recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

L'articolo 2 del decreto detta la disciplina per la commercializzazione dei sacchetti per l'asporto delle merci secondo principi di rispetto dell'ambiente.

L'articolo in esame richiama l'art. 1, comma 1130, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che aveva previsto l'introduzione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci non rispondenti ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario a far data dal 1° gennaio 2011¹.

Orbene, **il termine di applicazione del divieto di commercializzazione è stato prorogato** “limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi” fino alla data di adozione di **apposito decreto** di natura non regolamentare.

Ne deriva che **la proroga non riguarda i sacchetti che non rispondono alle caratteristiche sopra riportate**, per i quali il divieto di commercializzazione vige a far data dal 1° gennaio 2011.

¹ Termine già prorogato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

Il decreto di natura non regolamentare dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico **entro il 31 luglio 2012** e dovrà individuare **le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi, ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.**

Il decreto legge in oggetto prevede, inoltre, che – in conformità del principio “*chi inquina paga*” sancito nel Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'art. 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 – **con decreto di natura non regolamentare** adottato dai Ministeri competenti potranno essere individuate **particolari condizioni che consentiranno anche la commercializzazione di sacchetti diversi da quelli sopra indicati.**

A far data dal **31 luglio 2012** la commercializzazione dei sacchetti non conformi alle caratteristiche sopra illustrate sarà punita con **la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.** Tale somma **potrà essere aumentata fino al quadruplo del massimo** se la violazione riguarda:

- a) quantità ingenti di sacchi per l'asporto;
- b) un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

L'accertamento delle violazioni del divieto di commercializzazione dei sacchetti compete agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, e agli organi di polizia amministrativa

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Il decreto in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (**25 gennaio 2012**).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

Valeria Fedele

